ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 104 DEL 16/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Raco dott.Filippo)

IL SINDACO
(Ferrari ins. Liliana)

PUBBLICATO DAL 25/01/2010 AL 08/02/2010
IN VIGORE DAL 09/02/2010

COMUNE DI ORZIVECCHI (BS)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA

di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1.1 – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 – Determinazione dell'incentivo
- Art. 1.4 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione
- Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
- Art. 2.1 – Ripartizione verticale
- Art. 2.2 – Prestazioni parziali
- Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale
- Art. 2.4 – Incarichi collegiali con tecnici esterni
- Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art. 2.6 – Collaudi

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'
- Art. 3.1 – Termini per le prestazioni
- Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
- Art. 3.4 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici
- Art. 3.5 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE
- Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI
- Art. 5.1 – Spese
- Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI
- Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 6.2 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future
- Art. 6.3 – Entrata in vigore del regolamento

Allegati: tabella 1: Ripartizione verticale dell'incentivo (articolo 2.1, comma 1)
tabella 2: Termini per la progettazione (articolo 3.1, comma 2)

(*) i riferimenti al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono relativi ai soli enti locali.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 92, co. 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'ente previsto dalle disposizioni di cui al co. 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'art. 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto all'art. 3, co. 7, 8 e 11, dello stesso Codice; per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai co. 3, 4 e 5, dell'art. 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del co. 2 dello stesso art. 93.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica esclusivamente su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 93.2 del Codice, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a € 500.000,00 e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, non siano destinati all'acquisizione di pareri mediante conferenza di servizi e non prevedano procedure espropriative che non siano già definite.
   Ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui alla parte terza del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, se rilasciata dalla stazione appaltante in forza di delega, è considerato atto di assenso interno all'amministrazione.
   Ai fini della presente disposizione il parere di cui all'art. 5.3.a), del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001, se sostituito da certificazione del progettista, è considerato atto di assenso interno all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni circa il contenuto progettuale dei lavori di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, ovvero dei progetti di lavori destinati ad essere appaltati o concessi con uno o più livelli di progettazione posti a carico dei concorrenti o degli aggiudicatari, o che comunque non necessitano, per disposizione normativa, di uno o più livelli di progettazione.
4. Per atti di pianificazione generale si intendono: lo strumento urbanistico generale comunque denominato (piano di governo del territorio, piano regolatore generale, piano urbanistico comunale ecc.), a livello comunale o intercomunale e le sue revisioni generali, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti nonché il regolamento edilizio.
5. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani attuativi o di secondo livello comunque denominati (piani di lottizzazione d'ufficio, piani di recupero di iniziativa pubblica, programmi integrati di intervento, piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, piani di ricostruzione o di trasformazione urbana, piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'art. 51 della L. 865/1971), in attuazione di strumenti urbanistici generali anche in variante questi ultimi.
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 – Determinazione dell'incentivo

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è stabilito nella misura del 2% (o comunque la percentuale stabilita dalla normativa vigente in materia, se successiva), calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione l'incentivo è stabilito nella misura del 30% dell'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 01/12/1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.
3. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di

perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'art. 1.2, co. 6.
4. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'ente sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'art. 93.7 del Codice.
5. Tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, commessi alle erogazioni, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 1.4 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione

1. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. E' vietato il frazionamento dell'incentivo in fase di determinazione o in fase di corresponsione al fine di eludere o superare il limite di cui al comma 1.

Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del dirigente o del funzionario Responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati, nel documento preliminare alla progettazione o in altro provvedimento efficace ed esecutivo, sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno; in tal caso il Responsabile del servizio tecnico si limita ad emanare le indicazioni di cui al comma 3.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art. 90.4 del Codice. In assenza dell'abilitazione possono firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque (5) anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.
5. Qualora il Responsabile del servizio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o, per esso, dal Segretario comunale, qualora sia ritenuto che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 4; trascorso tale termine senza diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge i suoi effetti esecutivi.
6. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti. Tale elenco può essere modificato o integrato in ogni momento con la medesima procedura.
7. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 2.1 – Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale dell'incentivo per la progettazione del lavoro pubblico, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
2. Per le prestazioni elementari componenti i singoli livelli progettuali dei lavori pubblici, in mancanza di accordi preventivi, si fa riferimento alle tabelle B, B1 e B2 allegate al D.M. della Giustizia 04/04/2001, detraendo dal totale dell'incentivo la quota spettante al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2.3, co. 1, lett. a), e quella

spettante al collaudatore ai sensi dell'art. 2.6, co. 1.

3. L'eventuale ulteriore ripartizione verticale dell'incentivo per le prestazioni elementari relative alla progettazione del lavoro pubblico, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento, unitamente alla determinazione di cui all'articolo 1.5, co. 3; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento, sentiti gli interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale al raggiungimento del risultato.

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'art. 92.5 del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al presente regolamento.
2. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; esse possono essere destinate immediatamente ad altre finalità, compatibilmente con le disposizioni di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 267/2000.
3. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'art. 2.1, sono riferite alla quota di cui al co. 1.
4. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli artt. 2.4 e 2.5, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente sin dall'origine.
5. Non si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla tabella 1 quando l'ufficio tecnico svolga tutte le prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all'ampliamento o all'estensione dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso la quota di incentivo è stabilita nella misura unica del 2% dell'importo dei lavori, anche se il collaudo sia affidato a terzi.

Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale

1. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
   a) il 25% al responsabile unico del procedimento, in coerenza con la tabella B6 allegata al decreto del Ministero della Giustizia 04/04/2001;
   b) il 60% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;
   c) il 10% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
   d) il 5% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

1. Qualora l'incarico sia affidato integralmente a tecnici esterni, al responsabile unico del procedimento, è riconosciuto il 40% dell'incentivo.
2. Qualora l'incarico sia affidato parzialmente a tecnici esterni e parzialmente all'ufficio tecnico dell'amministrazione, al responsabile unico del procedimento è riconosciuto un incentivo pari alla somma degli importi risultanti:
   a) dall'applicazione dell'aliquota di cui al co. 1, lett. a), alla quota di incentivo spettante alla struttura tecnica dell'amministrazione calcolata sulla base di cui alla tabella 1;
   b) dall'applicazione dell'aliquota di cui al co. 2, alla rimanente quota di incentivo, non corrisposto alla struttura tecnica dell'amministrazione in quanto corrispondente alle prestazioni affidate a tecnici esterni.

4. La quota di incentivo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
   a) il 15% al responsabile del procedimento;
   b) il 55% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
   c) il 20% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
   d) il 10% ai collaboratori diversi, comunque appartenenti o aggregati all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

5. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai co. 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
6. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al co. 1, lett. c) e d) e al co. 2, lett. c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lett. b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lett. a).
7. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con tecnici esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali affidati congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a tecnici esterni; sono equiparati ai tecnici esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali e possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con tecnici esterni, l'incentivo, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno e il risultato finale è maggiorato del 20%; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti all'incentivo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.
3. In deroga all'art. 7 della L. 02/03/1949, n. 143, all'art. 11 della L. 02/03/1949 n. 144, all'art. 6, co. 2 e 3, della L. 01/07/1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale, l'onorario dei tecnici esterni, da determinare con apposito contratto disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto della misura percentuale già attribuita agli uffici dell'amministrazione ai sensi del co. 2.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l'incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbiano disposizioni interne incompatibili col presente comma, o non conformi al principio di reciprocità la quota di competenza di questa amministrazione, aumentata del 20%, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, l'incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 2.6 – Collaudo

1. L'affidamento al personale interno del collaudo di cui all'art. 141 del Codice, sempre che lo stesso personale non abbia partecipato in alcun modo all'attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di una frazione dell'intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari all'8% per i lavori di manutenzione sprovvisti di progetto esecutivo e del 10% per gli altri lavori.
2. In caso di collaudo in corso d'opera di cui all'art. 187.3 e all'art. 210.5 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, la percentuale di cui al co. 1 è incrementata del 20%.
3. Qualora il collaudo delle strutture ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, e dell'art. 188.6 del D.P.R. n. 554/1999, sia affidato a tecnici esterni e non al personale dell'amministrazione, la frazione percentuale di cui al co. 1, se del caso incrementata ai sensi del co. 2, è ridotta del 25%.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico, qualora non già indicato nel documento preliminare alla progettazione, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'art. 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione.
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al co. 1 si applicano i termini previsti dalla tabella 2, allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore a € 1.000.000,00 e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. Tutti i termini sono computati in conformità al Regolamento CEE 03/06/1971, n. 1182.
5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
6. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
   a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% dell'incentivo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
   b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
   c) ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
   d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
   e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al co. 1, lett. a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al co. 1, lett. a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo dell'inventivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al co. 1.

Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
   a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;
   b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i

tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;

c) nei casi di cui alla lett. b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;
d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
e) nei casi di cui alle lett. c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio tecnico e il responsabile unico del procedimento.

2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al co. 1, lett. d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'art. 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 3.4 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori pubblici

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio, preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
2. Gli importi dell'incentivo relativi alle prestazioni connesse ai lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
   a) per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
   b) per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente e comunque entro 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione;
   c) per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
   d) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento dei lavori;
   e) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
   f) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo;
   g) per il collaudo, entro 30 giorni dall'approvazione del medesimo certificato.
3. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.
4. Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a € 150.000,00. la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni eseguite è effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'ultimo dei termini di cui al co. 1, tra quelli riferiti alle prestazioni svolte.
5. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

Art. 3.5 – Termini per la liquidazione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo relativo alla redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. L'incentivo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti al P.G.T. che non coinvolgono più del 10% del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.
5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione dell'incentivo

1. Qualora uno degli eventi di cui all'art. 3.4, co. 1, ovvero all'art. 3.5, co. 1 e 2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o di diritto sopravvenuto, la liquidazione dell'incentivo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'art. 3.4, co. 1, ovvero all'art. 3.5, co. 1 e 2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari dell'incentivo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai co. 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari dell'incentivo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.
6. In sede di liquidazione l'amministrazione provvede a trattenere gli importi relativi agli oneri a proprio carico di cui all'art. 1.3, comma 5.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'art. 1.5, co. 3 che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione «Comune di Orzivecchi - Ufficio tecnico», o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi

essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, l'incentivo per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'art. 1.5, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 90.4 del Codice o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
   a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
   b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
   c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
   d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al co. 4;
   e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al co. 2, lett. a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al co. 2, lett. c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 1, co. 56, 56-bis, 58-bis e 60, della L.legge 23

dicembre 1996, n. 662, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al comma 1 sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 90.5 del Codice, e dell'art. 106 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'art. 132, co.1 lett. e), e co. 6, del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'art. 47 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.
5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
6. In caso di incarichi collegiali con tecnici esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché i tecnici esterni siano muniti a loro volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
7. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio tecnico redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:
   a) indicazione delle prestazioni i progetti affidati nell'anno precedente, con l'importo dei lavori;
   b) l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la sua ripartizione e la denominazione dei destinatari percipienti;
   c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.
3. La relazione di cui al co. 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio tecnico deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto dell'incentivo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 6.2 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
2. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote di cui all'art. 1.3, co. 1 e 2, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Art. 6.3 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 104 in data 16/12/2009
Esecutiva per decorrenza dei termini in data 24/01/2010

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Esposto all'albo pretorio per giorni 15 dal 25/01/2010 al 08/02/2010

Lì _____ Il responsabile della pubblicazione: _____

TABELLA 1 [1]

RIPARTIZIONE VERTICALE DELL'INCENTIVO (articolo 2.1, comma 1, articolo 2.2, comma 1)

		Coefficienti di riduzione in %							
		livelli progettuali			Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008				
Tipologia di lavori:	*prestazioni:*	preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione (articolo 4)	In fase di esecuzione (articolo 5)	Direzione dei lavori e contabilità	**TOTALE DELLE PRESTAZIONI**	Collaudo
Soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008									[2]
Lavori di manutenzione	parziali	10	10	10	10	25	35	**100**	8
Altri lavori	parziali	10	20	15	10	20	25	**100**	10
Esenti dal decreto legislativo n. 81 del 2008									[2]
Lavori di manutenzione	parziali	15	20	20	---	---	45	**100**	8
Altri lavori	parziali	15	25	25	---	---	35	**100**	10

Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: **(Σ prestazioni parziali effettuate x (100 + Σ prestazioni parziali non effettuate)) / 100.**

TABELLA 2

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE (articolo 3.1, comma 2)

	preliminare			*definitivo*			*definitivo ed esecutivo*			*esecutivo*		
I valori sono considerati in Euro *I termini sono considerati in giorni* *Tipologia di lavori:*	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione	fino a 100.000	da 1000.000 a 1 milione	oltre 1 milione
Lavori di manutenzione [2]	10	15	25	20	40	50	---	--	[3]	---	---	---
Altri lavori	15	25	35	30	50	60	40	60		30	40	50

[1] *Il coefficiente percentuale risultante deve essere sempre moltiplicato per l'aliquota del 2%.*

[2] *Il collaudo si ritiene estraneo al cumulo delle prestazioni in quanto, per ragioni di incompatibilità soggettiva, di norma è affidato ad uffici diversi e autonomi rispetto a quelli che hanno curato le altre prestazioni. In caso di collaudo in corso d'opera si ritiene plausibile un incremento sostituendo i coefficienti 8 e 10 rispettivamente con 10 e 12.*

[3] *Per lavori di importo a base d'asta superiore a 1 milione di Euro si ritiene improponibile la fusione dei due livelli progettuali.*

COMUNE DI ORZIVECCHI

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10376
DELIBERAZIONE N. 104/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163.

L'Anno duemilanove, addì SEDICI del mese di DICEMBRE con inizio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.

Sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1. FERRARI ins. Liliana	**Sindaco**	**-**	**presente**
2. TOMASINI Dario	**Assessore**	**-**	**presente**
3. BOTTURI Marino	**Assessore**	**-**	**presente**
4. COMINOTTI Fulvio	**Assessore**	**-**	**presente**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Raco dott. Filippo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FERRARI ins. Liliana**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 104 del 16/12/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

a) che l'art. 92, co. 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006, prevede che una quota pari al 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro pubblici, e una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, siano ripartite tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione e in particolare in favore del responsabile unico del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori qualora essi abbiano svolto direttamente le relative prestazioni o la collaborazione alle medesime;
b) che con deliberazione della Giunta comunale n. 56 in data 06/06/2001 è stato approvato un regolamento ai sensi delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
c) che ai sensi dell'art. 92, co. 5 e 6, del Codice dei contratti citato, la quota già indicata deve essere ripartita per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
d) che appare opportuno adottare quindi un nuovo regolamento, ai sensi delle disposizioni di cui alla precedente lettera c), superando il precedente provvedimento regolamentare.

Considerato che gli incarichi al personale dell'ufficio tecnico per la redazione dei progetti, o di parte di essi, nonché dei piani urbanistici, oggetto del regolamento, non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 56 a 61, della L. 23/12/1996, n. 662, nonché all'art. 1, co. 56-bis e 58-bis della stessa legge, come introdotti dal D.L. 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/05/1997, n. 140;

Considerato altresì che all'individuazione del responsabile unico del procedimento si provvederà con apposito atto;

Considerato infine che la materia regolamentata non rientra tra quelle soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2.1.c) della L. 23/10/1992, n. 421, e che le norme regolamentari comunali da approvare sono conformi al vigente ordinamento giuridico;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 43 del 25/09/2000;

Vista la proposta di regolamento come predisposta dagli uffici e dai servizi interessati;

Visti gli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nonché il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 554/1999;

Sentito il parere della rappresentanze sindacali competenti in materia di contrattazione decentrata;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta comunale, trattandosi di regolamento attinente l'attività interna all'ente aspetti di rilevanza esterna, ai sensi dell'art. 48 ed, *ex adverso*, dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il favorevole parere sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Orzivecchi, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Con l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97.4.a), del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e palesi

DELIBERA

1)di approvare il «Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92,

co. 5 e 6, del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163», composto da n.13 pagine, recante la disciplina relativa alle modalità di quantificazione, ripartizione e corresponsione delle quote di incentivo per la progettazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione urbanistica da parte dell'ufficio tecnico dell'ente, allegato al presente sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

2)di revocare contestualmente il «Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18, co. 1 e 2, dell'abrogata L. 11/02/1994, n. 109 », approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 in data 06/06/2001;

3)di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi in applicazione del regolamento qui approvato, verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione ai sensi degli artt. 92.7 e 93.7 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

4) di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione, gli oneri di cui al regolamento qui approvato, qualora non già automaticamente impegnati con l'approvazione del bilancio di previsione, o sue variazioni, ai sensi dell'art. 183.2, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 107.3, e 183.9, del medesimo testo unico.

COMUNE DI ORZIVECCHI **PROVINCIA DI BRESCIA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Laini geom. M. Grazia nella sua qualità di responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Orzivecchi;

Visti gli atti relativi a:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, COMMI 5 E 6, DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVATO CON D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Visto il decreto sindacale n. 06 del 01/07/2009 di conferimento della responsabilità dell'Area Tecnico – Manutentiva per il secondo semestre dell'anno 2009;

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Accertato che la proposta di deliberazione non è in contrasto con la normativa vigente in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

COMUNE DI ORZIVECCHI - Brescia -

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA
(Laini geom. Maria Grazia)

Orzivecchi lì 16/12/2009